



Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE

Approvato in data 5 marzo 2011 dalla Direzione Regionale

Articolo 1. Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto regionale e dell'art. 37 dello Statuto nazionale, disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico – Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia a tutti livelli territoriali degli organi regionali, provinciali, comunali e di circolo.

Articolo 2. Il Tesoriere delle articolazioni territoriali

1. Ogni articolazione territoriale del Partito elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'articolazione stessa.
2. Ogni articolazione provinciale può redigere un proprio Regolamento finanziario. In assenza di un Regolamento provinciale, si applicano le norme del presente Regolamento, comunque, mutuabili per i livelli locali.

Articolo 3. Principio dell'autofinanziamento

1. Ogni articolazione territoriale del Partito sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria gestionale e contabile delle articolazioni prevista dall'art.59 dello Statuto regionale e dall'art. 34 dello Statuto nazionale. I Tesorieri, legali rappresentanti delle rispettive organizzazioni, e sono responsabili per gli atti assunti e i rapporti giuridici posti in essere.
2. La ripartizione delle quote di tesseramento tra l'ambito regionale, provinciale e quello locale, è definita annualmente dalla Direzione regionale.

Articolo 4. Le Entrate

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizioni annue;
- b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli iscritti e gli elettori registrati, eletti in liste del Partito Democratico o in liste promosse e/o sostenute da esso, e dagli iscritti e dagli elettori registrati al Partito che ricoprono incarichi istituzionali in enti di secondo grado, nonché in società a partecipazione pubblica;
- d) dai proventi delle manifestazioni, feste del Partito ed elezioni primarie;
- e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- f) dai lasciti, legati e altre liberalità.
- g) da eventuali contributi straordinari nazionali del Partito;
- h) dalle quote di sottoscrizioni volontari per iniziative e progetti finalizzati;

Articolo 5. Quota tessera di iscrizione

Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota minima di iscrizione.

Ogni anno la Direzione regionale, su proposta del Tesoriere regionale, sentito il Comitato di tesoreria, stabilisce la quota per l'iscrizione al Partito. La quota così definita è ripartita al livello regionale, provinciale e locale;

Le assemblee provinciali possono stabilire di aumentare la quota d'iscrizione fino a un massimo di 1/3, da ripartire fra il livello provinciale e quello locale.

Articolo 6. Erogazioni liberali

Ogni articolazione territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità definiti dal presente Regolamento.

Rimane inteso, ogni entrata deve avere relativa documentazione che a sua volta deve essere contestualmente registrata nel libro contabile del Partito.

Art. 7. Contributi dagli eletti e dai nominati negli enti ed organismi di secondo livello

1. Tutti gli iscritti e gli elettori, di cui al precedente art. 4, lett. c), eletti in liste del Partito Democratico o in liste da esso sostenute e/o promosse, ovvero i nominati in enti di primo e secondo grado, nonché in Istituti o Società a partecipazione pubblica, sono obbligati a versare un contributo in percentuale del compenso lordo percepito.
2. Gli amministratori regionali (presidente – assessori – consiglieri), iscritti o elettori registrati, del PD sono tenuti a versare al livello regionale un contributo mensile secondo quanto stabilito dalla Direzione regionale.
3. Gli amministratori eletti a ogni livello (Sindaci – Presidenti di Provincia – Assessori Comunali o Provinciali – Consiglieri Comunali o Provinciali – Consiglieri di Circoscrizione), hanno l'obbligo di versare al PD dello stesso livello amministrativo, un contributo del 10% sul compenso lordo percepito quale indennità (coloro che svolgono attività amministrativa a tempo pieno il contributo è calcolato solo sulla parte dell'indennità di base. Per compenso lordo si intende l'importo percepito quale indennità di carica e/o gettoni di presenza erogati nell'ambito del proprio mandato elettivo o di nomina.
4. I designati e nominati in qualità di presidenti, amministratori, consiglieri di indirizzo, revisori dei conti ecc., in enti, società, consorzi, aziende, autorità, fondazioni ecc., sono tenuti a versare al Partito Democratico del rispettivo livello di nomina una percentuale dell'indennità lorda percepita pari al 10%.
5. Il Tesoriere della singola articolazione territoriale, comunica semestralmente all'organo di competenza del Partito e alla Commissione di Garanzia di competenza, una nota dettagliata sui versamenti. In presenza di inadempienze, la Commissione di Garanzia è tenuta ad assumere i provvedimenti ai sensi del successivo art.8.
6. Il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento è condizione necessaria per essere candidato a una delle successive competizioni elettorali, o designato in altri enti pubblici o società a partecipazione pubblica e/o in organizzazioni di vario livello del Partito.

Articolo 8. Sanzioni per mancato versamento dei contributi obbligatori.

1. In caso di mancato versamento dei contributi di cui al precedente articolo 7, il Tesoriere del livello locale di riferimento dovrà invitare l'interessato, per un massimo di due solleciti e tramite comunicazione scritta, alla regolarizzazione delle quote dovute: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione. Del secondo sollecito dovrà essere informato, per conoscenza, la Commissione regionale dei Garanzia per gli eventuali provvedimenti in caso di inottemperanza.

2. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non oltre un mese dall'ultimo sollecito) il Collegio di Garanzia provvede alla sospensione dall'esercizio dei diritti statutari dell'iscritto al Partito. Del provvedimento di sospensione dovranno essere informati, contestualmente all'interessato, gli organi del Partito di cui lo stesso fa parte. Il periodo di sospensione entro il quale l'interessato può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione non può superare sei mesi, oltre ai quali viene considerato decaduto dal Partito.

3. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti e designati dal Partito Democratico, costituisce per l'interessato la perdita del requisito necessario per poter aspirare ad essere candidato ad ogni livello istituzionale, cioè alle successive elezioni, o essere designato in enti pubblici e/o a società partecipazione pubblica.

4. Comunque prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti e alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Collegio dei Garanti che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art.7. Avverso il provvedimento di sospensione e/o di espulsione dal Partito si può produrre ricorso motivo al Collegio di Garanzia regionale entro trenta giorni dalla notifica. La regolarizzazione delle quote pregresse entro i sei mesi di sospensione comporta per l'iscritto/aderente l'acquisizione dei diritti statutari sospesi.

Articolo 9. Aggiornamento dei contributi degli eletti

Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione del PD, la Direzione regionale, a fronte di evidenti necessità di finanziamento dell'attività del Partito non prevista, su proposta del Comitato di tesoreria di cui all'art. 12, può aggiornare la percentuale dei contributi degli eletti o designati negli enti.

Art. 10. Feste, manifestazioni e altri eventi

1. Ogni articolazione territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli e attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno/dovranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

2. Per l'utilizzo dei marchi riferibili al Partito Democratico si rinvia all'art. 8 comma 3 del Regolamento finanziario nazionale.

Articolo 11. Modalità di spesa

1. Le modalità di spesa del partito sono articolati secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della trasparenza finanziaria.

2. Il Tesoriere, sentito il Comitato di tesoreria, redige il bilancio preventivo del partito ai sensi dell'art. 60 dello Statuto regionale e, successivamente, assegna in via provvisoria, in base al bilancio preventivo stesso, le disponibilità di ciascun Capitolo di Spesa. I Capitoli di Spesa sono le unità organizzative provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito e saranno individuati dal Tesoriere regionale.

3. Detta assegnazione avviene in seguito alla presentazione, da parte del Tesoriere regionale, per ciascun capitolo di Spesa, di una previsione di spesa relativa al programma di attività politica.

4. L'assegnazione delle disponibilità di spesa viene proposta dal Tesoriere e approvata dal Comitato di Tesoreria e costituisce a sua volta vincolo di Spesa da rispettare in via definitiva per la realizzazione del programma di attività del Partito.

5. Successivamente all'approvazione dell'assegnazione delle disponibilità di cui al comma precedente, ciascuna spesa potrà essere effettuata soltanto a seguito di proposta dal sottoporre al Tesoriere che, con la sua autorizzazione, la trasformerà in impegno di spesa.

6. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere regionale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificarne la tenuta degli equilibri: detta verifica dovrà essere poi effettuata anche al bilancio di previsione generale e sottoposta al vaglio del Comitato di tesoreria.

7. Al fine di permettere una corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile e giustificativa.

8. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico del F.V.G. deve prevedere il pareggio della gestione. Ogni iniziativa politica e ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere effettuata solo se ne siano indicate (da parte del Tesoriere del livello territoriale competente) le modalità di copertura.

Nel caso il Bilancio consuntivo di un esercizio dovesse rilevare una perdita, la stessa va obbligatoriamente ripianata entro l'esercizio successivo, pena il commissariamento dell'articolazione stessa.

Articolo 12. Comitato di tesoreria

Il Comitato regionale di Tesoreria è costituito ai sensi dell'art. 63, comma 1, dello Statuto regionale del Partito.

Esso è formato dai Tesorieri provinciali, dai Tesorieri comunali delle città capoluogo e da Tesoriere Regionale che lo presiede.

Il Comitato di Tesoreria (art. 63, comma 2) coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e l'allocazione delle risorse finanziarie.

Inoltre predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

I componenti del Comitato di Tesoreria decadono con il mandato del Tesoriere regionale.

Articolo 13. Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato, comprensivo di codice fiscale, all'articolazione del Partito Democratico dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici, assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme di legge applicabili e nel rispetto dei principi di trasparenza finanziaria.

Articolo 14. Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Tesoriere regionale, coadiuvato dal Comitato di tesoreria, e i Tesorieri delle articolazioni territoriali elaborano i bilanci preventivi entro il 30 settembre di ogni anno, in conformità all'art. 60, comma 2, dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie della trasparenza finanziaria.

2. Agli inizi dell'anno, almeno due mesi prima dell'approvazione del bilancio consuntivo del partito, il Comitato di tesoreria regionale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione (preconsuntivo). Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Assemblea territoriale approva il

bilancio consuntivo dell'anno precedente e, successivamente, pubblicati sul sito del Partito del proprio livello.

3. Successivamente all'approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso. I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono redatti dal Tesoriere Regionale e approvati, previo parere del Comitato di tesoreria, rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio, dall'Assemblea regionale.

4. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi tesoriere ed approvati, in analogia a quelli regionali, dal massimo organismo locale del Partito. Il Collegio dei Revisori, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza economico-finanziaria dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi (art. 61 Statuto reg.le).

5. Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, annualmente trasmettono al Tesoriere regionale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

Articolo 15. Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Partito e le articolazioni territoriali, sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale.

Articolo 16. Pari opportunità e attività giovanile

1. Nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è destinato per l'attività volta ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica un contributo di almeno al 5% dei rimborsi elettorali ricevuti. Inoltre, gli eletti e le elette a tutti i livelli potranno richiedere, come previsto dal comma 7 dell'articolo 5 dello Statuto Nazionale, che un importo pari al 5% del contributo da loro versato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, venga destinato alle stesse iniziative.

Inoltre un ulteriore 5% del Bilancio è destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione dei giovani alla politica. Tale quota viene gestita dall'organizzazione giovanile del PD in sintonia con il Tesoriere e il Segretario del rispettivo livello di riferimento.

Articolo 17. Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento Finanziario Nazionale, nello Statuto del Partito e nella Legge dello Stato.

Articolo 18. Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dalla Direzione Regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi. Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

Articolo 19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'approvazione da parte della Direzione Regionale.

Udine, 5 marzo 2011